

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60  
DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TRASPORTO  
ASSISTITO DI PERSONE DAL DOMICILIO AI CENTRI SOCIO-  
RIABILITATIVI EDUCATIVI ED AI CENTRI DIURNI ANZIANI AAS N.  
3 ALTO FRIULI**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

## INDICE

<b>ARTICOLO 1</b>	<b>- OGGETTO.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 2</b>	<b>- TITOLARE DELLA PROCEDURA E SOGGETTI CONTRAENTI.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 3</b>	<b>- VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REVISIONE PREZZI .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 4</b>	<b>- DURATA DEL SERVIZIO.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 5</b>	<b>- DETERMINAZIONE DEL PREZZO .....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 6</b>	<b>- MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGHI DEL FORNITORE .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 7</b>	<b>- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 8</b>	<b>- CLAUSOLA PENALE .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 9</b>	<b>- GARANZIA E RESPONSABILITÀ DELLA FORNITURA .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 10</b>	<b>- CONTROLLO DI QUANTITÀ E QUALITÀ .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 11</b>	<b>- CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 12</b>	<b>- FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORDATARIE, RISOLUZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 13</b>	<b>- FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 14</b>	<b>- SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 15</b>	<b>- CLAUSOLA SOCIALE .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 16</b>	<b>TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 17</b>	<b>- RISERVATEZZA.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 18</b>	<b>- CONTROVERSIE.....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 19</b>	<b>- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI.....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 20</b>	<b>- SPESE CONTRATTUALI .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 21</b>	<b>- RINVIO AD ALTRE NORME .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 22</b>	<b>-REPORTISTICA E MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE.....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 23</b>	<b>- CLAUSOLA FINALE .....</b>	<b>15</b>

## TRA LE PARTI

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (di seguito EGAS) C.F. /P. IVA 02801630308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituito con L.R. n. 17/2014, nella persona di xxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara giusto decreto n. \_\_ del \_\_

E

\_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale euro \_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_ al n. \_\_ P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, Via \_\_, in persona del \_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale euro \_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, via \_\_, e la mandante \_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale euro \_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, via \_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_, dott. \_\_ \_\_, repertorio n. \_\_] PEC: .....; (di seguito, Fornitore)

## OPPURE

\_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, PEC \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, via \_\_, in persona del \_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, Via \_\_, e la mandante \_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, Via \_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_, Dott. \_\_, repertorio n. \_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo "Fornitore")

## PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. \_\_ del \_\_ è stata indetta una gara a procedura \_\_ per l'affidamento della fornitura di \_\_ (ID PC17SER058) e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:
  - il "Disciplinare di gara";
  - lo "Schema di convenzione";
  - il "Capitolato Tecnico";
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del EGAS n. \_\_ del \_\_ è stato disposto di aggiudicare tra l'altro i lotti riportati in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € ..... IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento della

fornitura in via definitiva con riserva di efficacia/efficace a favore di Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO	IMPORTO OPZIONI DEL LOTTO

- che Codesta ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;
  - che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del fornitore, conservato agli atti dell'ente;
  - che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, \_\_\_\_\_ ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (IN LETTERE \_\_\_\_\_/00);
  - che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
  - che \_\_\_\_\_ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, EGAS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione;
- oppure*
- che la \_\_\_\_\_ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;
- oppure*
- che \_\_\_\_\_ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, EGAS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
  - che in relazione ai rischi da interferenza le Aziende del SSR, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
  - ai sensi dell'art. 3 co.8 della legge 136/2010 è stato acquisito il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
  - che la ditta aggiudicataria ha presentato la dichiarazione per i fini di cui all'art. 53 comma 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTI**

- il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione, il Capitolato tecnico e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente e qui integralmente richiamati;

### **Definizioni**

Nel quadro della Convenzione e del Contratto s'intendono per:

>EGAS: l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, così come istituito dalla L.R. n. 17 dd. 16.10.2014, è la Stazione appaltante, cui è stata affidata, fra l'altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR.

- >Ente/Azienda del SSR: chi acquisirà i beni in appalto - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" (AAS.3)

>Fornitore: l'offerente scelto dopo la procedura di gara

>Convenzione: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

>Contratto derivato (singolo contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Oggetto**

La convenzione disciplina l'affidamento del ***Servizio di trasporto assistito di persone dal domicilio ai centri socio-riabilitativi educativi ed ai centri diurni anziani dell'A.A.S. n. 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli.***

la denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Tecnico di gara. La fornitura di che trattasi è articolata in TRE LOTTI, come specificato nel Capitolato Tecnico di gara, corrispondente ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel Disciplinare di gara sono altresì indicati i prezzi base fissati quale soglia massima.

### **Articolo 2 – Titolare della procedura e soggetti contraenti**

Con l'aggiudicatario, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), per conto dell'Ente del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata il servizio in oggetto, nei limiti dell'importo citato in premessa.

Il singolo contratto viene concluso a tutti gli effetti tra l'Azienda interessata e l'aggiudicatario attraverso l'emissione del "Contratto derivato" (vedere allegato "F").

L'Azienda potrà utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al fornitore. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto con l'Amministrazione contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".

Con la stipula della Convenzione, l'aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dall'Amministrazione che utilizzerà la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto in gara, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'EGAS e per l'Amministrazione che, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che l'Amministrazione, ha facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall'EGAS

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell'importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai "Contratti derivati" deliberati dall'Amministrazione che utilizzerà la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l'EGAS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dal singolo Ente del SSR contraente con l'emissione dei "Contratti derivati".

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e il fornitore.

### **Articolo 3 – Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi**

I dati di attività indicati nel presente Capitolato sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento il valore indicato per ciascun singolo Lotto, all'aggiudicatario potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara e pari al **40%** del valore complessivo per ciascun lotto .

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell'ambito dell'accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all'EGAS da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'EGAS.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato.

#### **Revisione dei prezzi**

Per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati.

A decorrere dal secondo anno, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, previa esplicita istanza di parte e su base di apposita istruttoria da parte dei competenti uffici, alla revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva. In caso di mancata pubblicazione dei costi standardizzati previsti dalla vigente normativa, la revisione potrà essere concessa applicando ai corrispettivi di gara un aumento pari al 75% dell'indice dei prezzi al consumo rilevato da Istat, riferito al mese di decorrenza del contratto. La revisione opererà quindi su iniziativa della Ditta, la quale dovrà indicare in modo puntuale anche i relativi oggettivi e documentati elementi giustificativi.

In considerazione del fatto che ai fini della formulazione dell'offerta economica sono state valutate tutte le circostanze generali e particolari nelle quali il servizio dovrà essere effettuato e che l'offerta economica tiene conto di diversi fattori costituenti la stessa (costi organizzativi, materiali e

attrezzature, personale, utile d'impresa, etc.); si precisa che non potrà essere avanzata alcuna richiesta di revisione prezzi sulla base di parametri diversi da quanto previsto dal presente punto e che anche eventuali sottoscrizioni di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente non potranno giustificare il ricorso alla revisione prezzi, restando anche tale eventualità assorbita nel rischio d'impresa.

Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell'EGAS, della relativa istanza, qualora ne ricorrano i presupposti.

Si rimanda al successivo art. 4 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi.

#### **Articolo 4 – Durata del servizio**

Il servizio avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi a partire dalla data di effettivo inizio dell'erogazione del servizio con possibilità di rinnovo per ulteriori 48 (quarantotto) mesi, compatibilmente con la normativa vigente in materia, previa verifica della qualità del servizio erogato oltre che alla sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato.

Il servizio dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salvo diverso accordo con gli enti destinatari dei servizi.

Per i primi 120 gg. l'appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire alle aziende di effettuare un'ampia e complessiva valutazione, in relazione a quanto indicato in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente

In attesa della definizione del nuovo contratto la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall'EGAS, il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Gli Enti del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza).

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.

Le aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora

- nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata
  - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte
- previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

#### **Articolo 5 – Determinazione del prezzo**

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione



dell'IVA che

- costi del personale impiegato nel servizio;
- costi accessori per l'erogazione del servizio;
- costi per l'aggiornamento del personale;
- costi per la manutenzione mezzi impiegati nel servizio e relativi costi di ammortamento;
- costi per le attrezzature impiegate nel servizio;
- spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante;

Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per i servizi resi al di fuori di quanto previsto nel presente disciplinare e nel capitolato di gara.

#### **Articolo 6 – Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del fornitore**

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell'osservanza delle prescrizioni dal Capitolato, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, con risorse (personale, attrezzature, automezzi ecc.) in numero adeguato ai livelli di servizio espressi dal capitolato tecnico.

Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l'altro, l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell'appalto, l'assunzione del rischio d'impresa.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto previsto in Capitolato.

#### **Sicurezza e salute dei lavoratori (ove pertinente)**

La ditta aggiudicataria dovrà

- osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, il disposto dell'art.4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro;
- dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
- Comunicare alle aziende contraenti, prima dell'inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di



valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008).

Le Aziende e la ditta aggiudicataria procederanno, se ritenuto necessario alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente della ditta stessa) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. I controlli sanitari, a cura e a spese della ditta stessa, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'Azienda interessata e dal medico competente della ditta. (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

In ogni momento la Direzione Sanitaria potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

### **Personale**

La ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere

- alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa appaltatrice;
- idoneo a svolgere le prestazioni di servizio e dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità e moralità.
- Attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165".

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative necessarie al corretto espletamento del servizio e provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

Si rinvia a quanto previsto dal Capitolato tecnico

### **Responsabilità della ditta aggiudicataria nei confronti del personale dipendente**

La ditta aggiudicataria deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti – inclusi i soci lavoratori nel caso di Cooperativa - dovranno essere applicate condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di riferimento per i settori inerenti il servizio appaltato, durante tutto il periodo della validità del presente appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Su richiesta dell'azienda, dovranno essere forniti gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

### **Responsabile del servizio**

La ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del relativo contratto comunica il nome e recapiti (telefono, fax ed e-mail) del responsabile del servizio (di cui all'art. 12 del capitolato tecnico), il quale deve tenere i contatti e gestire il rapporto con la stazione appaltante.

### **Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa**

L'A.A.S. n.3 che ha stipulato il Contratto derivato e l'EGAS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) mancato superamento periodo di prova
- b) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;
- c) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura in argomento;
- d) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- e) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- h) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- i) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
- j) nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'EGAS e/o dall'Azienda del SSR.

L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

L'EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

#### **Articolo 8 – Clausola penale**

Le eventuali inosservanze degli obblighi contrattuali nonché eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli effettuati potranno dare luogo all'applicazione delle penalità di cui all'art. 14 del capitolato tecnico, cui si rinvia integralmente.

#### **Articolo 9 – Garanzia e responsabilità della fornitura**

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti delle singole Aziende o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

L'Azienda contraente non risponderà di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l'espletamento del servizio; la ditta aggiudicataria è tenuta a dare prova della stipula di un'adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine le Aziende da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti delle Aziende, in conseguenza anche di furti.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato tecnico

#### **Articolo 10 – Controllo di quantità e qualità**

Per le modalità relative alle procedure di accettazione e collaudo si rimanda integralmente a quanto previsto in Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 11 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto**

##### **Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

E' fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D. Lgs. 50/2016.

### **Cessione del credito**

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).

### **Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016.

*(da inserire se l'Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione.

*(da inserire se l'Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)*

L'Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale alla ditta\_\_\_\_\_l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

---

Con la stipula della presente Convenzione, l'Aggiudicatario dichiara di avere rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa medesima

NON è ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara

## **Articolo 12 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione**

L'Ente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

E' fatto salvo il diritto dell'EGAS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

## **Articolo 13 – Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura previa verifica conformità/collaudato della fornitura. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell'azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende che hanno emesso il "Contratto derivato" e che rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 17 del capitolato tecnico.

#### **Articolo 14 - Scioperi e cause di forza maggiore**

Rientrando il presente appalto nell'ambito dei servizi essenziali, la ditta appaltatrice è obbligata a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Il servizio non potrà venir soppresso o ridotto per nessuna ragione.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore, la Ditta dovrà in ogni caso garantire un servizio di emergenza, concordandone le modalità con i Responsabili aziendali dei Servizi; di tali situazioni dovrà, comunque, essere dato congruo preavviso.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la ditta affidataria dell'appalto potrà sospendere la prestazione dei servizi.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente

#### **Articolo 15 - Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, inclusi i lavoratori svantaggiati, (secondo quanto espresso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel Parere 23/01/2013, n. 41, al quale si rimanda e secondo quanto disposto dal CCNL per la categoria/settore merceologico relativo all'attività affidata.) applicando ai medesimi condizioni normative, retributive e contributive non peggiorative a quelle preesistenti

#### **Articolo 16 Tracciabilità dei flussi finanziari**

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Articolo 17 - Riservatezza**

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati che EGAS andrà ad acquisire saranno utilizzati dai due Enti ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato D. Lgs. 196/03 s.m.i. e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente

convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'EGAS acquisire il previsto consenso.

### **Articolo 18 – Controversie**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

### **Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati**

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati alle singole aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

### **Articolo 20 – Spese contrattuali**

La convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 s.i.m. con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

### **Articolo 21 – Rinvio ad altre norme**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

### **Articolo 22 – Reportistica e monitoraggio della Convenzione**

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it) con oggetto: "report convenzione gara IDPC17SER058 servizio di trasporto assistito di persone dal domicilio ai centri socio-riabilitativi educativi ed ai centri diurni anziani dell'A.A.S. n. 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli.

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno



II trimestre = dati luglio > settembre

III trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l'aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all'EGAS.

### **Articolo 23 – Clausola finale**

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte dell'EGAS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

#### **Allegati allo Schema di Convenzione:**

*Fac simile "Allegato F": contratto derivato*

*Fac simile "Allegato G": report monitoraggio convenzione*

#### **EGAS**

**Il Dirigente della SOC Gestione e sviluppo  
strategie centralizzate**

**Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx**

*Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

#### **IL FORNITORE**

*Il Legale Rappresentante*

*Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*



**FAC-SIMILE "Allegato F" da redarre su carta intestata dell'Ente stipulante:: Contratto derivato  
GARA ID:.....  
OGGETTO:.....**

Nome fornitore:	
Via:	
Città:	
Telefono:	
FAX/E-MAIL/PEC FORNITORE	
partita IVA:	
N.della richiesta:	
Prot__Data:	

E.p.c.

EGAS:	Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi
PEC	egas.protgen@certsanita.fvg.it

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

per conto di (indicare l'Amministrazione Contraente) \_\_\_\_\_

Direzione/Altro \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n\_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

Fax/ PEC \_\_\_\_\_

Vista la Convenzione per la fornitura di \_\_\_\_\_ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i \_\_\_\_\_, stipulata dall'EGAS, con il Fornitore \_\_\_\_\_

### ORDINA

la fornitura di \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizioni delle medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa

B - Referente dell'Unità richiedente alla Richiesta di consegna \_\_\_\_\_

N. Lotto	CIG DERIVATO	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	QUANTITATIVO	TOTALE

Totale ordinativo Iva esclusa \_\_\_\_\_

Iva \_\_\_\_\_

Totale ordinativo Iva inclusa \_\_\_\_\_

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di convenzione

Le Richieste di consegna verranno emesse via fax/...(altro)

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente \_\_\_\_\_

Codice Fiscale o Partita IVA \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

per l'Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) \_\_\_\_\_

**FAC-SIMILE “Allegato G”: report monitoraggio convenzione**

ID GARA	
OGGETTO GARA	
DETERMINA AGGIUDICAZIONE	
NOME FORNITORE	
FAX/E-MAIL/PEC FORNITORE	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV)	

NUMERO LOTTO	CIG DERIVATO	TIPOLOGIA NOLEGGIO*	DATA ORDINE	AZIENDA DEL SSR ORDINANTE	IMPORTO ORDINE (IVA ESCLUSA)

L'invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'indirizzo di posta elettronica [segreteria@egas.sanita.fvg.it](mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it) (Oggetto: report convenzione gara ID\_\_\_\_\_)

I trimestre = dati gennaio > marzo  
 II trimestre = dati aprile > giugno  
 III trimestre = dati luglio > settembre  
 IV trimestre = dati ottobre > dicembre

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA MARIA MANIAGO

CODICE FISCALE: MNGNMR54L43A456Z

DATA FIRMA: 19/04/2018 11:27:43

IMPRONTA: 24867B7C24EECC97C7E8EC7E2D7C846A81F85D3BA215C6065782501CAFD6C7F6  
81F85D3BA215C6065782501CAFD6C7F676E993E2983BA3224B1EECB63E872D2A  
76E993E2983BA3224B1EECB63E872D2A887E65F8C265FDA878D0390C560846DC  
887E65F8C265FDA878D0390C560846DCC37CD3FD7E09798F5D23B1A4935E5640